Protocollo n del	
	Al Sig. Sindaco del Comune di ANZIO
OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO (LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)	D DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE
II/la sottoscritto/a	
nato/a a	
il	
residente in via	n
del Comune di ANZIO ed iscritto/a nelle liste elettorali d	i questo Comune,
CHIE	DE
di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Oscopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall' falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua person	art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
DICHI	ARA
a) di essere in possesso del titolo di studio di	
anno conseguito presso	città
b) di esercitare la professione di	
<ul> <li>c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatil 12 della Legge.</li> </ul>	oilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art.
ANZIO, lì	
	IL/LA RICHIEDENTE

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ il \_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

## **AVVERTENZE:**

## LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

## LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.